

# TRIBUNALE DI PALERMO

## Sezione Lavoro

### Ricorso

per

il Sig. Altese Gaetano, nato a Prizzi (PA) il 4.10.1967, e residente in Erice (TP), Via Panagulis 14, codice fiscale LSTGTN67R04H070T, lettivamente domiciliato in Trapani, Via Virgilio 37/A, presso lo studio dell'Avvocato Carmelo Castelli, codice fiscale CSTCML62L26F158F, e dell'Avvocato Carlo Castelli, codice fiscale CSTCRL74M30D423S, che lo rappresentano e difendono, giusta procura con conferimento di poteri anche disgiunti rilasciata in allegato al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere eventuali notificazioni e comunicazioni di Cancelleria al numero di fax 0923.23280 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata [carmelo.castelli@avvocatitrapani.legalmail.it](mailto:carmelo.castelli@avvocatitrapani.legalmail.it) e [carlo.castelli@avvocatitrapani.legalmail.it](mailto:carlo.castelli@avvocatitrapani.legalmail.it),

- ricorrente -

contro

**l'Assessorato Presidenza della Regione Siciliana**, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, (codice fiscale 80012000826 corrente in Palermo, Piazza Indipendenza 1, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo, Via Valerio Villareale 6, pec [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it),

- resistente -

nonché contro

**l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana**, in persona dell'Assessore e legale rappresentante pro tempore, codice fiscale 80012000826, con sede in Palermo, Viale della Regione Siciliana 2194, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo, Via Valerio Villareale 6,



pec ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it,

- resistente -

e contro

**l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale**, in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale 80012000826, con sede in Palermo, Viale della Regione Siciliana 2194, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo, Via Valerio Villareale 6, pec ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it,

- resistente -

e nei confronti

di tutti i partecipanti procedura selettiva indetta dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della funzione pubblica e del personale con il D.D.G. n. 2713 del 12.7.2021 per la progressione economica ai sensi dell'art. 22 comma 10 del C.C.R.L. relativo al triennio giuridico ed economico 2016-2018 all'interno delle categorie riservata ai dipendenti del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana ed, in particolare, quelli di cui alla graduatoria con Posizione di partenza D6 - Posizione di arrivo D7 che sarebbero superati in caso di accoglimento del presente ricorso,

- controinteressati -

per la dichiarazione di nullità e/o di annullamento e/o di invalidità e/o di disapplicazione del D.D.G. n. 4536 del 30.11.2021, con il quale è stata disposta l'approvazione delle graduatorie finali distinte per categoria e singola posizione economica dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, allegate allo stesso Decreto relative alla progressione economica orizzontale anno 2019 di cui all'art. 22 del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale - triennio giuridico ed economico 2016/2018, sino alla concorrenza del contingente di personale cui attribuire la posizione



immediatamente superiore di cui all'art. 1 del bando di attribuzione PEO 2019, indetto con D.D.G. n. 2713 del 12.7.2021 e dell'accordo ARAN/OO.SS. Del 27/12/2019, ed, in particolare la graduatoria con Posizione di partenza D6 - Posizione di arrivo D7, nonché di ogni altro provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo rispetto a quello impugnato;

e per il riconoscimento

del diritto del ricorrente di essere inserito nella graduatoria impugnata in posto utile per l'inquadramento nella posizione economica orizzontale immediatamente superiore con effetto giuridico ed economico dal 1.1.2019.

\* \* \* \* \*

In data 12.7.2021 è stato pubblicato dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della funzione pubblica e del personale, il D.D.G. n. 2713/2021 - Bando attribuzione PEO 2019 (Accordo del 27.12.2019, stipulato tra ARAN Sicilia e le OO.SS. in applicazione dell'art. 22, comma 8 del CCRL 2016/2018 del comparto non dirigenziale) per indire una procedura selettiva per la progressione economica all'interno delle categorie riservata ai dipendenti dell'Amministrazione regionale.

La partecipazione al predetto bando poteva avvenire esclusivamente tramite procedura di compilazione ed invio della domanda in via telematica per mezzo di collegamento sul sito della Regione Siciliana-Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, a partire da giorno 22.7.2021 e fino al giorno 13.8.2021.

Il ricorrente, Sig. Altese Gaetano, dipendente dell'Assessorato Presidenza, Dipartimento protezione civile della Regione Siciliana, con la qualifica di funzionario direttivo D6, avendone tutti i requisiti richiesti dal predetto bando, pertanto, in data 27.7.2021, ha presentato istanza online per la partecipazione, protocollata il 28.7.2021 al n. 78866.



Tuttavia, nell'inserire la domanda, il sistema telematico non ha consentito al Sig. Altese di inserire l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra conseguita il 12.4.2003.

Stante la situazione verificatasi, il Sig. Altese ha inviato il 2.8.2021, dunque ampiamente prima della scadenza dal bando, comunicazione agli indirizzi email [rettifichepec@regione.sicilia.it](mailto:rettifichepec@regione.sicilia.it) e [infopeo@regione.sicilia.it](mailto:infopeo@regione.sicilia.it) segnalando il problema riscontrato nell'inserimento del titolo nella domanda, richiedendo l'integrazione della domanda medesima ed allegando copia del predetto titolo abilitativo.

Nella stessa data del giorno 2.8.2021, tuttavia, riceveva risposta dall'indirizzo email [rettifichepec@regione.sicilia.it](mailto:rettifichepec@regione.sicilia.it) con la quale si comunica come non fosse possibile in alcun modo rettificare o integrare la domanda di partecipazione inviata dopo che era stata protocollata.

Si aggiunga altresì che, in data 15.9.2021, Con Decreto n. 3440 del Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale della Regione Siciliana sono stati riaperti i termini (già scaduti in data 13.8.2021) per la presentazione delle istanze per l'attribuzione della Progressione Economica Orizzontale.

In data 27.10.2021, quindi, con Decreto n. 4021 del Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale della Regione Siciliana è stata pubblicata la graduatoria provvisoria che poneva il Sig. Altese all'889° posto.

In data 28.10.2021 il Sig. Altese, per come previsto nel bando e per come indicato anche sul sito web del del Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale della Regione Siciliana, ha inviato un'altra email all'indirizzo [rettifichepec@regione.sicilia.it](mailto:rettifichepec@regione.sicilia.it) chiedendo il riesame del punteggio attribuitogli con il riconoscimento del titolo abilitativo all'esercizio della libera professione di Geometra conseguito nel 12.4.2003.

Anche in questo caso, tuttavia, il ricorrente in data 28.10.2021 riceveva risposta dall'indirizzo email [rettifichepec@regione.sicilia.it](mailto:rettifichepec@regione.sicilia.it) con la quale si comunica come non fosse possibile in alcun



modo rettificare o integrare la domanda di partecipazione.

Successivamente, in data 30.11.2021, con Decreto n. 4536 del Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale della Regione Siciliana, è stata pubblicata la graduatoria definitiva che ha posto il Sig. Altese all'887° posto della categoria Posizione di partenza D6 - Posizione di arrivo D7 per la quale il numero di posizioni attribuite sono 870, vendendolo così escluso dai benefici previsti procedura selettiva.

Tutto ciò premesso il Sig. Altese Gaetano, impugna la graduatoria nonché tutti gli atti relativi alla procedura concorsuale di cui sopra, per i seguenti motivi.

\*\*\*\*\*

#### **In via preliminare, sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.**

Relativamente alla giurisdizione ed alla competenza, per prevenire ogni eventuale contestazione sul punto, è certo che, nel caso di specie, queste siano del Giudice del Lavoro, giacché, nel caso di specie, si discute di una progressione economica orizzontale, cioè di una procedura selettiva interna nell'ambito della stessa area di inquadramento.

A tal riguardo, è pacifico e consolidato l'orientamento di dottrina e giurisprudenza che ritengono devolute al Giudice Amministrativo solamente le controversie relative ai procedimenti selettivi finalizzati a determinare le c.d. progressioni verticali da un'area a quella immediatamente successiva, mentre, viceversa, rientrano, in via pressoché residuale, nella cognizione del Giudice Ordinario le controversie sulle progressioni orizzontali, (in questo senso, tra le tante, v. Cass. civ., Sez. Unite, 25.5.2010, n. 12764, Cass. civ., Sez. Unite civili, 30 ottobre 2008, n. 26016; Cass., Sez. Unite civili, 19 aprile 2011, n. 8924).

\*\*\*\*\*

**Sul mancato riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di geometra tra i titoli valutabili. Omessa valutazione dell'abilitazione all'esercizio della libera**



**professione di geometra presentato prima della scadenza del termine della domanda e prima della formazione della graduatoria finale.**

**Irragionevolezza e contraddittorietà dell'operato della Pubblica Amministrazione.**

**Violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza e buona fede nonché dell'art. 96**

**Cost.**

Con il presente motivo di ricorso ci si riferisce al mancato riconoscimento in favore del ricorrente del proprio titolo di l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra acquisito nel 2013, che gli avrebbe consentito, acquisendo 5 punti di salire nella graduatoria ed accedere alla progressione economica orizzontale per la quale aveva concorso.

Come già precedentemente evidenziato, infatti, il ricorrente, in data 27.7.2021, ha presentato istanza online per la partecipazione, protocollata il 28.7.2021 al n. 78866.

Successivamente, in data 2.8.2021, ampiamente entro i termini di scadenza previsti dal bando concorsuale, il Sig. Altese, stante che il sistema telematico non gli ha consentito di inserire l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra conseguita il 12.4.2003, ha inviato comunicazione agli indirizzi email indicati nel bando della procedura concorsuale [rettifichepec@regione.sicilia.it](mailto:rettifichepec@regione.sicilia.it) e [infopeo@regione.sicilia.it](mailto:infopeo@regione.sicilia.it), segnalando il problema riscontrato nell'inserimento della domanda, richiedendo, altresì, l'integrazione della domanda già presentata ed allegando copia del predetto titolo abilitativo (v. documentazione allegata).

Inoltre, anche in data 28.10.2021 il Sig. Altese, successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, per come previsto nel bando e per come indicato anche sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale della Regione Siciliana, ha inviato un'altra email all'indirizzo [rettifichepec@regione.sicilia.it](mailto:rettifichepec@regione.sicilia.it) chiedendo il riesame del punteggio attribuitogli con il riconoscimento del titolo abilitativo all'esercizio della libera professione di Geometra conseguito nel 12.4.2003.



La Regione Siciliana, tuttavia, sebbene con le predette istanze integrativa il ricorrente avesse comunicato tempestivamente il possesso di un ulteriore elemento utile ai fini della valutazione dei titoli per accedere alla progressione economica in questione, nell'attribuzione dei punteggi necessari alla formazione della relativa graduatoria, non ne teneva in alcun modo conto.

Ed infatti, l'omessa valutazione del suddetto titolo ha comportato la mancata attribuzione al ricorrente di un punteggio aggiuntivo pari a 5 punti, così come previsto dai criteri contenuti e sanciti dal D.D.G. n. 2713/2021 - Bando attribuzione PEO 2019.

Il predetto punteggio qualora fosse stato regolarmente attribuito al Sig. Altese gli avrebbe consentito di vedersi riconosciuto un punteggio finale complessivo pari a 100,1 (anziché quello di 95,1 erroneamente attribuitogli), con conseguente collocamento dello stesso alla posizione n. 520 (anziché 887) della graduatoria finale.

Ebbene, l'esclusione del predetto titolo ai fini della formazione della graduatoria da parte dell'Amministrazione risulta essere del tutto illegittima, oltreché illogica e contraria ai principi generali che regolano la materia, anche in considerazione del fatto che:

- il possesso del titolo *de quo* da parte del ricorrente risulta indubbio ed antecedente alla data del 12.7.2021 nella quale è stato pubblicato il bando;
- alla data di presentazione della comunicazione e richiesta di integrazione la procedura selettiva risultava ancora in corso e che, pertanto, il semplice riconoscimento del titolo in discorso, con conseguente attribuzione del relativo punteggio, non avrebbe comportato alcun aggravio procedurale.

Riguardo a quanto sopra si deve rilevare come in data 2.8.2021 (quando ancora erano pendenti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione) e in data 28.10.2021 (il giorno dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria), il ricorrente, alle sue richieste di integrazione/correzione della domanda, riceveva in entrambi i casi risposta dall'indirizzo email



rettifichepec@regione.sicilia.it con la quale gli veniva comunicata l'impossibilità di rettificare o integrare la domanda di partecipazione dopo che era stata protocollata.

A ben vedere, dunque, l'errore di valutazione della p.a. non è derivato da un comportamento scorretto del ricorrente ma da una condotta negligente e superficiale dell'amministrazione nel compiere operazioni di agevole e semplice esecuzione, come la verifica ed il riconoscimento del titolo in questione.

**Tanto rilevato, occorre inoltre evidenziare come nel caso che ci occupa l'Amministrazione non abbia attivato, ignorandolo completamente, l'istituto del c.d. "soccorso istruttorio".**

Infatti, la giurisprudenza da tempo ha riconosciuto che l'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/90 ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. "soccorso istruttorio", con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr., tra tante, C.d.S. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9 e, già prima, C.d.S., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).

Da ciò, poi, è andato consolidandosi, proprio nell'ambito dei concorsi pubblici, ivi compresi quelli c.d. interni, il principio secondo il quale *"l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta al fine pubblico della selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione"* (v. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 22.11.2019, n. 7975)

In tal caso, invero, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Ma vi è di più.





Con specifico riferimento alla mancata valutazione di un titolo nell'ambito di una procedura concorsuale come quella che ci occupa, la giurisprudenza ha sempre in modo costante statuito che “è illegittima la graduatoria del concorso, in quanto contraria al principio di buona amministrazione e di collaborazione tra amministrazione e amministrati, che ha escluso il ricorrente per irregolarità della domanda (mancata indicazione di titoli preferenziali integrati successivamente alla domanda) se tale irregolarità non ha arrecato alcun nocumento né all'Amministrazione, né ha violato la par condicio tra i concorrenti”, nonché che “è illegittima la graduatoria di un concorso pubblico formata senza la valutazione dei titoli posseduti da un concorrente, dipendente della medesima amministrazione, nel caso in cui l'interessato, pur avendo ommesso di indicare il possesso di tali titoli nella domanda di partecipazione, abbia successivamente e tempestivamente prodotto detti titoli” (v. T.A.R. Lazio (Roma), Sez. III, 10.8.2007, n. 7769).

Da ultimo, si evidenzia non solo che nel bando di concorso de quo è assente qualsivoglia divieto di integrazione della domanda di partecipazione durante i termini in cui la procedura è ancora in corso, ma anche e soprattutto che l'integrazione documentale, avanzata dal ricorrente in data 27.7.2021 e ignorata da parte resistente, non riguardava un requisito di accesso al concorso, bensì un titolo già in possesso da tempo, che avrebbe dovuto determinare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo solo alla fine di tutta la procedura.

In conclusione, né dal bando di concorso, né dai principi che regolano le procedure concorsuali - *par condicio* tra i candidati e divieto di aggravamento della procedura concorsuale- può desumersi il divieto della valutazione dei titoli nel caso in cui gli stessi non siano stati indicati nella domanda di partecipazione al concorso ma risultino in possesso del candidato nel momento di partecipazione al predetto concorso e siano stati tempestivamente prodotti prima della pubblicazione della graduatoria finale.



Appare chiaro, che l'eventuale esclusione della valutazione del titolo anzidetto avrebbe dovuto essere espressamente prevista nel bando di concorso e tale sanzione avrebbe potuto essere applicata solo qualora dalla non corretta od omessa indicazione del possesso dei titoli nella domanda si fosse verificato l'effetto di un aggravio del procedimento o di un ritardo per l'Amministrazione nella redazione della graduatoria finale, condizioni queste che non si sono verificate nella specie, atteso che secondo quanto prima precisato il ricorrente ha provveduto all'inoltro del titolo in questione prontamente già il 2.8.2021, quando ancora la Commissione non aveva neanche iniziato ad esaminare i titoli dei partecipanti alla procedura, anzi quando ancora era aperto il termine di presentazione delle domande fissato inizialmente per il giorno 13.8.2021, poi successivamente ripaerti dal 15.9.2021 al 24.9.2021.

Non sembra nemmeno che l'omissione iniziale nella quale è incorso il ricorrente abbia avuto un qualche effetto sulla posizione degli altri candidati: come già ricordato il titolo in questione sarebbe stato esaminato insieme a tutti gli altri e nello stesso momento, alla conclusione delle prove selettive, e non potendo tali titoli essere valutati previamente non può ritenersi violata in alcun modo la par condicio tra i concorrenti.

In sintesi, poiché la successiva produzione del titolo da parte del ricorrente non ha arrecato alcun nocumento né all'Amministrazione, né ha violato la par condicio tra i concorrenti, si ritiene che la posizione assunta dall'Amministrazione non possa essere condivisa, in quanto contraria al principio di collaborazione fra amministrazione ed amministrati, riconducibile al più generale principio di buona amministrazione.

La Regione Siciliana, in presenza della documentazione attestante il possesso del titolo prodotto dal ricorrente, avrebbe dovuto tener conto del medesimo ai fini della redazione della graduatoria finale.

Ed invero, non vi è dubbio che il ricorrente avrebbe potuto provvedere ad allegare il relativo



titolo fin dal momento dell'invio della domanda di partecipazione, nondimeno, però, si ritiene di non potersi allineare alla scelta compiuta dall'Amministrazione (né ad una eventuale, erronea interpretazione meramente formalistica del bando) in un caso come quello in esame nel quale, come già rilevato, il titolo era già posseduto dal Sig. Altese entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA  
NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 COD. PROC. CIV.)**

Il Signor Altese Gaetano, a mezzo dei sottoscritti suoi procuratori,

p r e m e s s o

che, il ricorso ha per oggetto la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o illegittimità con conseguente disapplicazione del D.D.G. n. 4536 del 30.11.2021, di approvazione delle graduatorie finali distinte per categoria e singola posizione economica dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, allegate allo stesso Decreto relative alla progressione economica orizzontale anno 2019 di cui all'art. 22 del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione della Regione Siciliana- triennio giuridico ed economico 2016/2018, sino alla concorrenza del contingente di personale cui attribuire la posizione immediatamente superiore di cui all'art. 1 del bando di attribuzione PEO 2019, indetto con D.D.G. n. 2713 del 12.7.2021 e dell'accordo ARAN/OO.SS. Del 27.12.2019, ed, in particolare la graduatoria relativa alla Posizione di partenza D6 - Posizione di arrivo D7;

r i l e v a t o

che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i dipendenti della stessa graduatoria, controinteressati potenziali, che risultano essere diverse centinaia;

che, i controinteressati sono tutti dipendenti iscritti nella graduatoria, relativamente alla medesima



categoria del ricorrente Posizione di partenza D6 - Posizione di arrivo D7 Numero di Posizioni  
Attribuite n. 870;

che, la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza nei modi ordinari sarebbe impossibile, in ragione dell'immenso numero dei destinatari nonché per l'estrema difficoltà di accertarne la residenza/domicilio;

che, quindi, è di tutta evidenza come si renda necessaria l'adozione di una modalità di notificazione diversa da quella ordinaria che ben potrà avvenire a parere di questa difesa nella forma dei pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione interessata;

che tale modalità di notifica, adottata alla luce dell'evoluzione normativa e tecnologica è idonea a rendere conoscibili gli atti a tutti gli interessati, al pari della notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione cartacea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, tanto più nel caso che ci occupa dove, dei prevalenti atti della procedura concorsuale, è già data pubblicità sul sito internet del Regione Siciliana che, pertanto, viene con regolarità consultato dai dipendenti;

che anche la stessa giurisprudenza ordinaria e amministrativa, autorizzando la notifica mediante pubblicazione nel sito *web*, ha al contempo non ritenuto necessario procedere con la contestuale pubblicazione dell'estratto dell'atto di notifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ritenendo che *“l'art. 52 c.p.a. , in combinazione sistematica con l'art. 151 c.p.c. nella parte in cui attribuisce al Giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consente di disapplicare l'art. 150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive «in ogni caso» l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”* atteso che *“ quando precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo ri-messa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio –quanto a tale modalità di notificazione –di onviare all'eccessivo e ingiustificato onere*



*economico della pubblicazione cartacea*”;

che, peraltro anche Codesto Tribunale, quando è investito da azioni giudiziarie relative a graduatorie nazionali dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., con pubblicazione dell’estratto dell’atto di notifica nella Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti difensori rivolgono rispettosamente istanza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 150 e 151 c.p.c., affinché la S.V. Voglia autorizzare il ricorrente a procedere con la notificazione ai controinteressati, a mezzo di pubblici proclami, mediante pubblicazione, sul sito web istituzionale della Regione Siciliana nonché dell’Assessorato Presidenza e dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, e/o, comunque, nei modi e termini ritenuti più opportuni, dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell’udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell’amministrazione intimata;
- c) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “di tutti i partecipanti procedura selettiva indetta dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della funzione pubblica e del personale con il D.D.G. n. 2713 del 12.7.2021 per la progressione economica ai sensi dell’art. 22 comma 10 del C.C.R.L. relativo al triennio giuridico ed economico 2016-2018 all’interno delle categorie riservata ai dipendenti del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana ed, in particolare quelli di cui alla graduatoria con Posizione di partenza D6 - Posizione di arrivo D7, e che sarebbero sorpassati in



caso di accoglimento del ricorso”;

d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza.

Il tutto, disponendo altresì espressamente l'esclusione della necessità di procedere anche alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Tutto ciò premesso e ritenuto, quindi, il Signor Altese Gaetano, a mezzo dei sottoscritti suoi procuratori,

chiede

che l'On. Tribunale di Trapani - Giudice del Lavoro voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, autorizzando la notificazione, *ex art.* 151 cpc, nella forma alternativa richiesta (derogando dalle formalità previste per la notifica per pubblici proclami dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo possibile, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet della Regione Siciliana nonché dell'Assessorato Presidenza e dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, e/o, comunque, nei modi e termini ritenuti più opportuni, per l'accoglimento delle seguenti

conclusioni

in via istruttoria,

- ammettersi la seguente produzione documentale:

- 1) DDG 4536 del 30.11.2021 di approvazione della graduatoria definitiva;
- 2) DDG 2713 del 12.7.2021 bando di attribuzione PEO 2019;
- 3) DDG 3123 del 9.8.2021 integrazione bando di attribuzione PEO 2019;
- 4) DDG 3440 del 15.9.2021 riapertura termini;
- 5) DDG 4721 del 27.10.2021 approvazione graduatoria provvisoria;
- 6) Faq bando peo 2019 pubblicate sul sito della Regione Siciliana;



- 7) Info bando peo 2019 pubblicate sul sito della Regione Siciliana;
- 8) Precisazioni bando peo 2019 pubblicate sul sito della Regione Siciliana;
- 9) Scambio Email dal 2.8.2021 al 28.10.2021 tra Altese Gaetano e Regione Siciliana indirizzo [rettifichepec@regione.sicilia.it](mailto:rettifichepec@regione.sicilia.it);
- 10) Diploma del Sig. Altese Gaetano di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra del 12.4.2003.

nel merito,

- dichiarare la nullità e/o annullamento e/o invalidità e/o illegittimità e/o comunque disporre la disapplicazione del D.D.G. n. 4536 del 30.11.2021, con il quale è stata disposta l'approvazione delle graduatorie finali distinte per categoria e singola posizione economica dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, allegata allo stesso Decreto relative alla progressione economica orizzontale anno 2019 di cui all'art. 22 del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale - triennio giuridico ed economico 2016/2018, sino alla concorrenza del contingente di personale cui attribuire la posizione immediatamente superiore di cui all'art. 1 del bando di attribuzione PEO 2019, approvato con D.D.G. n. 2713 del 12.7.2021 e dell'accordo ARAN/OO.SS. Del 27/12/2019, ed, in particolare, la graduatoria relativa alla Posizione di partenza D6 - Posizione di arrivo D7 ,nonché di ogni altro provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo rispetto a quello impugnato e conseguentemente

- riconoscere il diritto del ricorrente a vedersi valutato il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra conseguito il 12.4.2003 ed attribuito il relativo punteggio nella graduatoria impugnata relativa alla Posizione di partenza D6 - Posizione di arrivo D7, ordinando, conseguentemente alla P.A. gravata ed ai suoi uffici, in persona del legale rappresentante *p.t.*, di porre in essere tutti gli atti necessari affinché il ricorrente sia inserito nella graduatoria nella posizione corretta e, quindi, venga ripristinata con il riconoscimento di tutti i



conseguenziali effetti giuridici ed economici;

in ogni caso,

con vittoria di spese e compensi.

Ai sensi della D.P.R. n. 115/2002 il valore del presente ricorso è indeterminabile.

Trapani, data del deposito

Avv. Carmelo Castelli

Avv. Carlo Castelli

